



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

29 novembre 2017

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 29 del mese di novembre duemiladiciassette, alle ore 10,00, in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione della Segretaria Generale Vicaria Domenica VIVENZA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 23 novembre 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti i Consiglieri: Vincenzo BARREA - Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA)

Prot. n. 12709/2017

~~~~~

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato:

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Premesso che:**

- ai sensi al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali;
- l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 prevedeva l'istituzione del "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA);
- l'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune direttamente alla tesoreria della Città metropolitana;
- entro la data di approvazione del bilancio di previsione, il tributo viene determinato in misura compresa tra l'1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai comuni;
- con decreto del Vice Sindaco n. 560-32749 del 30/12/2016 il TEFA è stato confermato nella misura del 5%, a decorrere dal 01/01/2017;
- il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni; al comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- l'ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario o dal Comune;
- l'art. 1 c. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche sulla TARI – Tassa sui rifiuti prevista dall'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013;
- l'art. 24 del D.lgs. 68/2011 che disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane prevede tra le fonti di entrata delle Città metropolitane i tributi di cui all'art. 20 della medesima normativa.

### **Considerato che:**

- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, al comma cinque, prevede la possibilità per i comuni di deliberare di affidare a terzi qualificati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate proprie;
- l'art. 2 del D.L. 22-10-2016 n. 193 (convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.) prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;
- l'art. 2 bis dello stesso D.L. 193/2016, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che il versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. Le disposizioni non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

### **Valutato che,**

in base a quanto precedentemente espresso, si rende pertanto necessario per la Città Metropolitana di Torino regolamentare le modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA).

Si evidenziano i punti salienti oggetto di regolamentazione:

- **tempistiche di riversamento.** Vengono omologati i termini di riversamento al fine di poter più facilmente gestire incassi periodici, anche minimi, dei 316 comuni del territorio e/o dei soggetti da loro incaricati, anche nell'interesse dei comuni che si vedrebbero costretti a dover predisporre numerosi atti di liquidazione del TEFA a favore dell'Ente ( i concessionari nazionali della riscossione effettuano infatti versamenti con cadenza decennale). Il periodo di riferimento è pertanto il bimestre solare e il versamento richiesto è da effettuarsi entro il secondo mese successivo.

| Bimestre | PERIODO INCASSO TEFA | TERMINE VERSAMENTO<br>Comune/Soggetto incaricato |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | GENNAIO – FEBBRAIO   | 30 aprile                                        |
| 2        | MARZO – APRILE       | 30 giugno                                        |
| 3        | MAGGIO – GIUGNO      | 31 agosto                                        |
| 4        | LUGLIO – AGOSTO      | 31 ottobre                                       |
| 5        | SETTEMBRE – OTTOBRE  | 31 dicembre                                      |
| 6        | NOVEMBRE – DICEMBRE  | 28/29 febbraio                                   |

- **ritardato od omesso versamento:** maturazione degli interessi di mora da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale;
- riconoscimento ai **soggetti terzi incaricati dal comune** al riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana di Torino proporzionalmente del medesimo **compenso** previsto convenzionalmente dallo stesso comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti; in ogni caso il compenso, per il TEFA, non potrà essere superiore a quello richiesto dai concessionari nazionali della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva; il compenso complessivamente spettante, sarà assoggettato al regime dell'IVA;
- riconoscimento al **comune del compenso previsto per legge** (commissione 0,30% dell'incassato - art. 19 c. 5 del D.lgs. 504/1992 e s.m.i.);
- precisazione dell'assoggettamento a TEFA delle somme riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ai comuni per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi svolto a favore delle istituzioni scolastiche statali;
- **rendicontazione del TEFA** (anche alla luce del punto 3.7.2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) indispensabile per allineare gli accertamenti del bilancio della Città metropolitana di Torino con le somme impegnate/riscosse dal singolo comune a titolo di TEFA;
- **rimborsi ai contribuenti** delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, anticipate dai comuni o dai loro soggetti incaricati al riversamento del TEFA.

Visto l'articolo 53, c. 16, della L. 23-12-2000 n. 388 che stabilisce: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett b. punto 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. rilasciato in data 16/11/2017 (Verbale n. 126).

### DELIBERA

- 1) 1) Di approvare il **“Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 ( TEFA)”**, così come risulta nell'allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018 in relazione alle riscossioni di competenza del primo bimestre.

~ ~ ~ ~ ~

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan;*
  - *l'intervento del Consigliere Castello per la dichiarazione di voto;*
- per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

**La Sindaca Metropolitan**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA)**

Prot. n. 12709/2017

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 15  
 Astenuti = 4 (Avetta - Canalis - Carena - Grippo)  
 Votanti = 11

Favorevoli 11

(Appendino - Azzarà – Castello - Cossu - De Vita – Fava - Iaria - Marocco - Merlin – Pirro - Ruzzola)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

La Segretaria Generale Vicaria  
F.to D. Vivenza

La Sindaca Metropolitana  
F.to C. Appendino

**Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e  
rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni  
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.  
19 del D.lgs. n. 504/1992 ( TEFA)**

SOMMARIO

|                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni.....                                    | 2 |
| ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO.....                                                  | 3 |
| ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO.....                                                     | 4 |
| ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA'<br>E RICERCA (MIUR)..... | 4 |
| ART. 5 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE .....                                                   | 4 |
| ART. 6 – RIMBORSI.....                                                                        | 6 |
| ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO .....                                                         | 6 |
| ART. 8 – COMUNICAZIONI VARIAZIONI ALIQUOTA .....                                              | 6 |
| ART. 9 – RIFERIMENTI .....                                                                    | 6 |
| ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....                                                              | 6 |

## Premesse

- A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse dell'Ente, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, venne istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province (ora anche città metropolitane) – *di seguito denominato TEFA*.
- Il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa/tariffa raccolta rifiuti (Tarsu/Tia/Tares) TARI ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa/tariffa .
- Con decreto del Sindaco/a metropolitano/a, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
- Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- Al singolo comune spetta per legge **una commissione**, posta a carico della Città metropolitana di Torino, nella misura dello **0,30 per cento delle somme riscosse**, senza importi minimi e massimi.
- L'ammontare del tributo, riscosso in uno con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del **compenso della riscossione**, è versato dal comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Città metropolitana di Torino nei termini e secondo stabilite nei successivi articoli.

### **ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni**

1. I comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti TARI e conseguentemente il tributo TEFA metropolitano correlato ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi di soggetti terzi da loro incaricati.
2. Il riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino viene effettuato direttamente dal comune ovvero dal suo soggetto incaricato, al netto della contestuale commissione dello 0,30 % delle somme riscosse, come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto uno).
3. I comuni devono informare la Città metropolitana di Torino dell'affidamento a soggetto terzo dell'incarico del riversamento del TEFA alla tesoreria metropolitana, fatta salva l'obbligazione legale che resta sempre in capo al comune stesso, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento.
4. Si riconosce ai soggetti terzi incaricati dal comune al riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana di Torino proporzionalmente il medesimo compenso previsto

convenzionalmente dallo stesso comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso, per il TEFA, non potrà essere superiore a quello richiesto dai concessionari nazionali della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.

5. I soggetti incaricati dai comuni, di cui al comma precedente, trattengono al momento del riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino il compenso complessivamente spettante, da assoggettare regolarmente ad IVA. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).
6. I comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione.

## **ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO**

1. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA è il bimestre solare, con esclusione della riscossione effettuata tramite i concessionari nazionali della riscossione.
2. Scaduto il bimestre di riferimento, entro il SECONDO mese successivo i Comuni o i soggetti dagli stessi incaricati riversano al Tesoriere della Città metropolitana di Torino (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione), il tributo TEFA ricompreso nei pagamenti effettuati dai contribuenti (TARI).

| Bimestre | PERIODO INCASSO TEFA | TERMINE VERSAMENTO DI CASSA |
|----------|----------------------|-----------------------------|
|          |                      | Comune/Soggetto incaricato  |
| 1        | GENNAIO – FEBBRAIO   | 30 aprile                   |
| 2        | MARZO – APRILE       | 30 giugno                   |
| 3        | MAGGIO – GIUGNO      | 31 agosto                   |
| 4        | LUGLIO – AGOSTO      | 31 ottobre                  |
| 5        | SETTEMBRE – OTTOBRE  | 31 dicembre                 |
| 6        | NOVEMBRE – DICEMBRE  | 28/29 febbraio              |

3. Per data di scadenza di versamento si intende il giorno di accredito dei fondi nella disponibilità di cassa della Città metropolitana di Torino; data attestata dal Tesoriere dell'Ente con la creazione del provvisorio d'incasso sulla propria contabilità. In caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora, nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile. Nel caso di versamento da società direttamente incaricate dai comuni per la riscossione/versamento della TARI (e quindi del TEFA) mediante strumenti di pagamento elettronici sul sistema PagoPA farà fede la data di rilascio della ricevuta.
4. Nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza risultasse essere un giorno festivo per il Tesoriere, il versamento si considera nei termini se effettuato e registrato nel giornale di cassa del tesoriere dell'Ente entro il primo giorno lavorativo utile successivo.



5. I riversamenti devono essere effettuati tramite **girofondi bankit**, se il versante è un comune (fino alla vigenza del periodo transitorio del regime di tesoreria unica - art. 35, c. da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i.), **sul conto corrente di tesoreria** o attraverso **strumenti di pagamento elettronici** che verranno resi disponibili dall'Ente, nel caso di versamento da parte di società incaricate dai Comuni della riscossione/versamento del TEFA. Le coordinate delle contabilità d'appoggio degli accrediti sono disponibili sul sito della Città Metropolitana di Torino.
6. Nel caso in cui l'importo del Tributo TEFA da riversare bimestralmente sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo bimestre ed entro il termine previsto per quest'ultimo; la rendicontazione degli incassi dovrà comunque essere tenuta distinta per bimestre di competenza.

### **ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO**

1. In caso di ritardato od omesso versamento, la Città metropolitana di Torino invierà un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune e/o del soggetto incaricato del riversamento TEFA da parte del comune, assegnando un ulteriore termine non superiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito con evidenza degli interessi di mora da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.
2. In assenza di versamento si procederà all'emissione dell'ingiunzione di pagamento (ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639) e alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste nel *"Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie"* della Città metropolitana di Torino.

### **ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).**

1. I comuni devono riversare alla Città metropolitana Torino anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del bimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa l'importo medesimo.

### **ART. 5 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

1. **I comuni che riversano direttamente il TEFA, entro i termini riportati nella tabella sotto riportata**, inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, un rendiconto contenente almeno: le somme riscosse a titolo di TEFA nel bimestre solare di riferimento, la commissione trattenuta, le somme impegnate al 31 dicembre dell'anno precedente, le somme impegnate a bilancio dell'anno (mantenute residuo al 1 gennaio ed in competenza), nonché la previsione di

impegno fino al 31 dicembre dell'anno per la liquidazione del TEFA utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Ente.

2. **I soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA** (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione) **entro i termini riportati nella tabella sotto riportata**, inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, la seguente rendicontazione, utilizzando la documentazione che viene resa disponibile sul sito internet dell'Ente:
- Modello di rendicontazione BIMESTRALE**: contenente almeno i dati relativi agli importi riscossi, alla commissione, all'eventuale compenso (oltre IVA) ed ai rimborsi trattenuti per i ruoli nonché i dati relativi ai ruoli/elenchi emessi nel periodo aggregati per anno di emissione;
  - Modello di rendicontazione ANNUALE**: idoneo alla verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla Città metropolitana evidenziando inoltre gli sgravi e rimborsi effettuati a titolo di Tributo ambientale sui ruoli/elenchi emessi aggregati per anno di emissione;
  - Modello di rendicontazione CONTO DI GESTIONE**: relativo al conto della gestione.
3. La Città metropolitana di Torino può richiedere, entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal comune e/o soggetto incaricato dal comune medesimo al riversamento del TEFA e richiedere documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Termini riversamento:

- **Per i comuni**

| Bimestre | Periodo Incassi     | Termine di VERSAMENTO | Termine di rendicontazione |
|----------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1        | GENNAIO – FEBBRAIO  | 30 aprile             | 30 aprile                  |
| 2        | MARZO – APRILE      | 30 giugno             | 30 giugno                  |
| 3        | MAGGIO – GIUGNO     | 31 agosto             | 31 agosto                  |
| 4        | LUGLIO – AGOSTO     | 31 ottobre            | 31 ottobre                 |
| 5        | SETTEMBRE – OTTOBRE | 31 dicembre           | 15 novembre                |
| 6        | NOVEMBRE – DICEMBRE | 28/29 febbraio        | 20 gennaio                 |

- **Per soggetti incaricati dai comuni al riversamento del TEFA**

| Bimestre | Periodo Incassi     | Termine di VERSAMENTO | Termine di rendicontazione incassi BIMESTRALE | Termine di rendicontazione Ruoli ANNUALE | Termine rendicontazione CONTO DI GESTIONE |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | GENNAIO – FEBBRAIO  | 30 aprile             | 30 aprile                                     |                                          |                                           |
| 2        | MARZO – APRILE      | 30 giugno             | 30 giugno                                     |                                          |                                           |
| 3        | MAGGIO – GIUGNO     | 31 agosto             | 31 agosto                                     |                                          |                                           |
| 4        | LUGLIO – AGOSTO     | 31 ottobre            | 31 ottobre                                    |                                          |                                           |
| 5        | SETTEMBRE – OTTOBRE | 31 dicembre           | 15 novembre                                   |                                          |                                           |

| Bimestre | Periodo Incassi     | Termine di VERSAMENTO | Termine di rendicontazione incassi BIMESTRALE | Termine di rendicontazione Ruoli ANNUALE | Termine rendicontazione CONTO DI GESTIONE |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6        | NOVEMBRE – DICEMBRE | 28/29 febbraio        | 20 gennaio                                    | 28/29 febbraio                           | 30 gennaio                                |

#### **ART. 6 – RIMBORSI**

1. I comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città metropolitana di Torino. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Città metropolitana di Torino con gli importi TEFA del primo versamento utile dovuto; nella rendicontazione di cui all'art. 5 vanno indicate le suddette somme. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).

#### **ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva ai comuni/soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA che ne fanno richiesta la Città metropolitana di Torino può concedere dilazioni e rateazioni dei riversamenti TEFA dovuti, come da *"Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie"*, approvato dall'Ente.

#### **ART. 8 – COMUNICAZIONI VARIAZIONI ALIQUOTA**

1. La Città metropolitana di Torino renderà noto sul proprio sito internet eventuali variazioni dell'aliquota del tributo.

#### **ART. 9 – RIFERIMENTI**

1. Per ogni altra disposizione non esplicitamente prevista nel presente Regolamento si fa riferimento alla norma ed in subordine a quanto disposto dal *"Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie"* della Città Metropolitana di Torino.

#### **ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018 in relazione alle riscossioni di competenza del primo bimestre.
2. Per le riscossioni TEFA effettuate dai comuni/soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione) fino al 31.12.2017 si applicano le disposizioni precedentemente in vigore.

## VERBALE N. 126 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2017, il giorno 16 novembre alle ore 10:30 presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino, in C.so Inghilterra n. 7, i sottoscritti, dott. Fabrizio Pen, Presidente, dott. Pino Barra e dott.ssa Ida Elisa Ventola revisori ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno esaminato la proposta di Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 12709/2017 avente ad oggetto: *"Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)"* ai fini dell'espressione del relativo parere ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.


Assiste alla riunione il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica, dott. Enrico Miniotti.

### Visto

- la bozza di delibera del Consiglio Metropolitanano avente per oggetto *"Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)"*;
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica;
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

### considerato

- che il nuovo regolamento verte sulle modalità di riversamento del tributo metropolitanano per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito e disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e s.m.i., da parte del singolo comune del territorio metropolitanano titolare impositivo della propria tassa raccolta rifiuti TARI (prima denominata TARSU poi TIA e TARES ed infine dal 2014 TARI);
- che il TEFA è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della TARI;
- che il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla TARI, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni;
- che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia/città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- che la tariffa del TEFA è determinata dalla provincia/città metropolitana annualmente in misura percentuale fra l'uno e il cinque per cento della TARI;
- che l'ammontare del TEFA viene riscosso in uno alla TARI, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione spettante al comune ed è quindi versato direttamente alla tesoreria della provincia/città metropolitana;
- che termini e modalità di riversamento erano, a suo tempo, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (concessionario nazionale della riscossione), ora superate prima con la possibilità di affidamento a soggetti terzi dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate (art. 52 c. 5 del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 e s.m.i.), poi con l'introduzione nel 2014 della gestione diretta della TARI da parte dei comuni (art. 1 c. 688 L. 27-12-2013 n. 147 e s.m.i.) e infine dell'incasso diretto della TARI nel conto di tesoreria del comune con versamento esclusivamente su F24 (art. 2 bis DL 22/10/2016 n. 193, convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.) o con la possibilità del comune di continuare ad affidare la riscossione spontanea o coattiva della TARI all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni (art. 2 DL 193/2016);



- che, pertanto, il Regolamento della Città Metropolitana di Torino stabilisce unicamente termini e modalità di riversamento delle somme incassate dai comuni a titolo di TEFA, unitamente alla propria TARI, secondo i seguenti principi, nel solo caso di riscossione spontanea o coattiva TARI non affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni (già normata per legge):
  - periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del riversamento del TEFA parametrato al bimestre solare, con riversamento alla Tesoreria della Città Metropolitana di Torino, al netto della commissione prevista per legge dello 0,30% trattenuta alla fonte, entro il secondo mese successivo;
  - in caso di riversamenti su quote pregresse, effettuate da concessionari incaricati dai comuni in base alla normativa allora vigente, il compenso riconosciuto al concessionario sarà quello dello stesso comune, con il limite massimo del compenso richiesto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  - in caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile;
  - richiesta ai comuni o ai loro soggetti già precedentemente incaricati di una rendicontazione bimestrale e annuale sull'andamento gestionale della riscossione e del riversamento del TEFA, a carattere tributario-contabile, in attuazione dei principi previsti dalla contabilità potenziata; ai soggetti incaricati dai comuni medesimi viene anche richiesto di rendere il conto annuale della propria gestione;
- che i comuni devono riversare alla Città metropolitana Torino anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.

che l'art. 239 del D.L. gs. 267/2000 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali

**Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime**


parere favorevole alla proposta di Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 12709/2017 di cui in oggetto.

La riunione termina alle ore 11:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Fabrizio Pen



Dott. Pino Barra



Dott.sa Ida Ventola

